

INPS

DETERMINAZIONE n. 5

del

28 MAR. 2019

OGGETTO: Ricorso al TAR Puglia, Sezione di Lecce, proposto dall'Avv. [REDACTED] per l'annullamento, previa sospensione d'efficacia, degli atti con cui l'INPS ha proceduto alla nomina dell'Avv. Fabiola Leone quale Coordinatore provinciale legale di Brindisi ed, in particolare, del verbale della Commissione del 3 dicembre 2018, delle determinazioni del Direttore generale n. 2 del 4 gennaio 2018 e n. 238 del 21/12/2018, nonché di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto.

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL PRESIDENTE

(ex D.I. 14/3/2019)

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il ricorso al TAR Puglia, Sezione di Lecce, con il quale l'avv. ██████████ ██████████ ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti con i quali l'Amministrazione ha proceduto alla nomina dell'avv. Fabiola Leone nel ruolo di Coordinatore provinciale legale di Brindisi ed, in particolare, del verbale della Commissione del 3 dicembre 2018, delle determinazioni del Direttore generale n. 2 del 4 gennaio 2018 e n. 238 del 21/12/2018, nonché di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto;

Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio innanzi al Giudice Amministrativo indicato in oggetto, al fine di difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, evitando al contempo le eventuali conseguenze pregiudizievoli della sospensione degli atti contestati;

Rilevata l'esistenza di ragioni di opportunità che inducono ad affidare l'incarico di difesa dell'Istituto ad avvocati del libero foro atteso che la questione controversa afferisce, tra l'altro, alla legittimità del verbale della Commissione esaminatrice per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento dell'Area legale e che l'eventuale accoglimento della pretesa attorea comporterebbe la necessità di procedere ad un nuovo conferimento di vari incarichi con necessario coinvolgimento dell'Avvocatura interna;

Preso atto della nota prot. n. 5634 del 14 marzo 2019 con la quale il Coordinatore generale legale ed il Coordinatore centrale legale del Settore Personale hanno rilevato che: *"si tratta di giudizio identico a quelli proposti da altri avvocati e già affidati all'esterno, in quanto tutti i legali sono direttamente o indirettamente interessati alla procedura di interpello ed ai relativi esiti, trovandosi quindi in conflitto di interessi anche solo potenziale.....Si ritiene, pertanto, che anche in tal caso la difesa non possa che essere affidata all'esterno, evidenziando l'opportunità e la necessità che sia affidata medesimo professionista che già cura il contenzioso relativo ai precedenti giudizi";*

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le Linee Guida ANAC n. 12/2018;

Visto l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS – adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 – che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come

quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

Preso atto che l'elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio in oggetto richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità della causa anche all'ipotesi di cui al medesimo art. 2, punto 1, lett. b) del citato Regolamento relativa a "*esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione*";

Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla "*Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio*", istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga, "*tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo*", "*osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi*", sulla base di criteri che valorizzano tra l'altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della "*consequenzialità e complementarità o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti*";

Preso atto della "*rosa*" proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale o possiedono una consolidata esperienza accademica e professionale nella materia sottesa al ricorso in oggetto;

Ritenuto, quindi, di individuare, nell'ambito della suddetta "*rosa*", quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio in oggetto, il Prof. Avv. Aristide Police, coerentemente a quanto suggerito in termini di opportunità e di necessità dalla stessa Avvocatura interna nella prefata nota prot. n. 5634 del 14/3/2019, anche tenuto conto della consistente esperienza e del profilo professionale rilevabile dal suo *curriculum* nonché degli incarichi allo stesso già attribuiti di rappresentare l'Amministrazione in analoghe controversie;

Viste, in particolare, le determinazioni n. 155 del 5 dicembre 2018, n. 182 del 27 dicembre 2018 e n. 15 del 14 febbraio 2019, con le quali al Prof. Avv. Aristide Police sono stati conferiti incarichi di patrocinio in una serie di giudizi nei quali sono stati impugnati, tra l'altro, i medesimi atti presidenziali che disciplinano la rotazione del personale, nonché i criteri per il conferimento degli incarichi di coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica;

Vista la nota prot. n. 8470 del 20/3/2019 con la quale, il Prof. Avv. Aristide Police, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né

in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

Preso atto che il professionista in parola, con nota prot. n. 8469 del 20/3/2019, ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per il giudizio innanzi al Giudice amministrativo indicato in oggetto può essere quantificato in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge e spese generali al 15% applicando, pertanto la tariffa comunicata con nota prot. n. 108001 del 24/12/2018, ridotta del 30%;

Tenuto conto che l'importo complessivo degli onorari indicati appare rispettoso dei minimi tabellari per valore di causa ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rubricato "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*", nonostante l'elevato grado di complessità delle questioni sottese ed in osservanza di quanto previsto per la determinazione del compenso dal vigente art. 9 del Regolamento interno disciplinante il conferimento degli incarichi legali;

Preso atto, altresì, che il suddetto legale, con la medesima nota, ha chiesto la corresponsione di un acconto del 50% oltre accessori di legge e spese generali al 15%, al termine della fase introduttiva così come prescritto dall'art. 9, comma 3 del Regolamento in esame (ai sensi del quale: *la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Coordinamento generale legale*);

Rilevato che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 "*Spese legali diverse*" – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2019, nel quale sussiste la necessaria capienza;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS al Prof. avv. Aristide Police del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso la Direzione Provinciale INPS di Lecce, in Viale Marche n. 12, CAP 73100, nel giudizio instaurato dall'avv. [REDACTED] con ricorso al TAR Puglia, sezione di Lecce, per l'annullamento, previa sospensione d'efficacia, degli atti con cui l'INPS ha proceduto alla nomina dell'avv. Fabiola Leone quale Coordinatore provinciale legale di Brindisi e, in particolare, del verbale della Commissione del 3 dicembre 2018, delle determinazioni del Direttore generale n. 2 del 4 gennaio 2018 e n. 238 del 21/12/2018 nonché di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale